

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 14690/2016;

2. Nome del ricorrente:

NOME

Alessia

COGNOME

Ferrisi

C.F.

FRRLSS96B61F158L

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*,

e

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore *pro tempore*,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO "MAGNA GRAECIA", in persona del Rettore *pro tempore*,

CINECA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

1) D.M. del 30 giugno 2016 n. 546 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 16/17 e dei relativi allegati;

1 bis) D.M. n. 546/16 nella parte in cui dispone che *"la prova di ammissione (...) è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale"*;

1 ter) D.M. n. 546/16 nella parte in cui dispone che *"la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti" così distinti "due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica"*;

1 quater) allegato I al medesimo D.M. n. 546/16 nella parte in cui dispone che *"il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR"*;

2) tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 30 giugno 2016 n. 546, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi in epigrafe;

4) nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, prot. n. 18796 del 2 agosto 2016, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono *"tenuti ad adottare"* un *"format del verbale di esame"*.

5) graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2016/2017 pubblicata sul sito www.university.it, in data 4 ottobre 2016, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) diniego di ammissione opposto al ricorrente;

8) verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di

ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 546/16, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati;

11) D.M. 546/2016, con specifico riferimento all'art. 10 comma 3 e 9, nella parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) D.M. 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) Decreto Interministeriale 25 luglio 2016 n. 592 nella parte in cui limita a soli 9224 il numero dei posti banditi per Medicina e del Decreto Interministeriale 25 luglio 2016 n. 598 nella parte in cui limita a soli 908 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

15) provvedimento, non conosciuto, con il quale il MIUR e/o la Commissione nazionale avrebbe deciso di neutralizzare la valutazione della **domanda n. 16 ministeriale** attribuendo, indistintamente a tutti i candidati, il punteggio di 1,50;

16) decreto ministeriale n. 312/2016 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la validazione delle domande;

17) ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 546/16. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge.

Il dettato normativo prevedeva che il test comprendesse determinati argomenti quali: **cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica**. Il MIUR, per quanto oggi si apprende dalla lettura del tavolo tecnico, pur avendo la consapevolezza che vi è un vincolo di legge circa il contenuto delle domande del test, lo ha calpestato giacché, su 60 domande somministrate solo 2 sono state di cultura generale, 38 sono di fisica, matematica, chimica e biologia (ritenute discipline oggetto dei corsi medesimi) e 20 della sconosciuta (tanto al corso universitario che alla scuola superiore) logica.

Le prove invero attenendosi al dettato normativo dovevano essere di cultura generale: una cultura ricavata dallo studio della scuola secondaria superiore. Non basate sulla logica, che non si studia a scuola, né, ancora, secondo tale primo inciso della norma, su chimica, fisica o biologia. Il Legislatore in tal senso è stato dunque chiaro e lapidario.

Il test, invece, nell'anno che ci occupa, ha conclamato la sua distanza dalla formazione scolastica trasformandosi in un terreno buono solo per gli studenti che si preparano all'esterno o che, oramai da un decennio, fanno la propria formazione superiore secondaria presso istituti privati all'uopo creati.

Se, dunque, nel test che ci occupa, le domande di cultura generale sono state solo 2 su 60 è quanto mai palese che la violazione di legge sia abnorme.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 546/16 E DELLA LEX SPECIALIS DI AFFIDAMENTO DELLA COMMESSE. ECCESSO DI POTERE PER

ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, 33, 34, 97 COST E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La prova di ammissione non è stata ideata dal MIUR, ma confezionata da una ditta privata che si è aggiudicata la commessa e solo validata da una commissione nazionale.

Il Miur, in tal senso, stante almeno quanto risulta dalla risposta fornita ai candidati, si era autolimitato imponendo ai soggetti con comprovata esperienza di sottoporre per la validazione alla commissione nazionale quiz inediti ritenendo che i criteri di imparzialità e par condicio fossero, evidentemente, rispettati solo con la somministrazione di quiz conformi ai programmi di cui alla *lex specialis* ma mai, sinora, somministrati.

Tuttavia, contrariamente a quanto sopra, dalle nostre verifiche, risulta non rispettato il principio della "originalità" del quesito, difatti, sono ben 53, **di cui 29 sono già state somministrate in precedenti edizioni di test a programmazione nazionale (come Professioni sanitarie), 45 IDENTICHE e 8 SIMILI**, su 60 i quiz copiati addirittura da altri test da poco espletatisi, con evidentissima violazione della par condicio tra i partecipanti giacché si è consentito che alcuni soggetti, a differenza di altri, abbiano potuto fruire di un indebito vantaggio, per essersi cimentati su detti quesiti constatandone anche l'esattezza o meno delle risposte fornite.

Non solo i detti quesiti erano non originali, ma ancora si è commissionata ad una ditta la stesura di quesiti che in spregio a quanto richiestole nella stessa gara di appalto ha poi invece copiato letteralmente per oltre un terzo e in modo pedissequo da altri test.

Ciò risulta decisivo nell'individuare la confessione della violazione dei principi di imparzialità e par condicio nella gestione della prova senza che, peraltro, in sede di approvazione degli atti di concorso, si sia badato a verificare che tipo di quiz erano stati somministrati visto che, evidentemente, la Commissione nazionale non si è curata di tale verifica in sede di validazione. La presenza di quesiti già adoperati, inoltre, agevolando di fatto la soluzione di alcuni quesiti per alcuni con profili di disparità di trattamento tra i vari concorrenti, ha fatto venir meno la proporzione tra le materie oggetto di concorso stabilite *ex lege* ed ha inciso in maniera determinante sulla collocazione in graduatoria di parte ricorrente. In alcune sezioni, difatti, un numero imprecisato di candidati si è ritrovato con quesiti già studiati perché *aliunde* rintracciati, mentre in altre ciò è accaduto con minore impatto.

La scelta di approvare la graduatoria senza spendere una parola circa la compatibilità rispetto alle richieste del capitolato d'appalto è dunque in radice inammissibile ed inaccettabile per garantire in maniera assoluta che nel caso che ci occupa non vi sia stata violazione dei principi di *par condicio* che devono invece governare ogni procedura concorsuale.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base di vari parametri.

Nella specie, la valutazione dell'offerta potenziale effettuata dalle Università è frutto di un'istruttoria del tutto approssimativa e conduce a conclusioni assolutamente illogiche, giacché, pur essendo aumentate negli anni le dotazioni organiche complessive a disposizione degli Atenei, non sono stati adeguatamente aumentati i posti messi a disposizione.

È documentale, stante la prossima collocazione rispetto all'ultimo ammesso di parte ricorrente, che un'istruttoria corretta avrebbe potuto consentire l'ammissione giacché sarebbe bastato che il M.I.U.R. bandisse i posti richiesti dalle Regioni, che rappresentano il minimo per garantire il "bene salute", per ottenere l'ammissione. Tutto ciò in conformità anche a quanto sancito dalla sentenza della CGE e dallo stesso appello fatto dal CDS al legislatore, tuttavia palesemente disatteso.

Dunque, ove il numero dei posti banditi fosse stato conteggiato in maniera conforme a legge, parte

ricorrente avrebbe avuto concrete possibilità di ammissione.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.

Il MIUR ha impedito agli Atenei di mettere a scorrimento i posti residui extracomunitari. Tale scelta è illegittima per due ragioni.

In primis in quanto nessuna riserva è legislativamente prevista. In secondo luogo in quanto anche in ipotesi di legittimità della riserva i posti vacanti vanno comunque redistribuiti.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, E DEL D.M. 546/16. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

La prova somministrata è totalmente illegittima in quanto non ha tenuto conto del vincolo di legge di cui all'art. 4 della L.n. 264/99. In primis sul soggetto che ha provveduto ad elaborare i quesiti che è un non meglio identificato soggetto con comprovata esperienza selezionato dal MIUR.

La Legge, tuttavia, non consente che tale attività sia affidata a terzi ma è solo il Ministero che deve provvedervi anche in ragione di un insuperabile vincolo di bilancio che impone che tale prova non può gravare sul bilancio dello Stato.

In vigenza della L.n. 264/99, dunque, nessun coinvolgimento oneroso di terzi soggetti è possibile.

VI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 264/99. INCOMPETENZA, CARENZA DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO CON LA LEX SPECIALIS.

Gli atti di concorso e la graduatoria non sono, per quanto risulta, mai stati approvati dal MIUR. E ciò in maniera illegittima.

Quanto detto appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi di cui si è dato atto in ricorso per i quali il Miur avrebbe avuto l'onere di verificare che i quesiti somministrati ai candidati fossero conformi al C.S.A. di appalto affidato al soggetto con comprovata esperienza, oltre che al D.M. 456/16 nonché sulla neutralizzazione della domanda 16 e la valutazione della prova su 59 domande, anziché su 60, come invece previsto dal bando.

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati, giacché il MIUR ha omesso qualsiasi nuova adozione provvedimentale.

Dunque, non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento.

VII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 30 GIUGNO 2016 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI – CONTRADDITTORIETÀ TRA PIU' ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato. Ancora una volta, difatti, il foglio risposte e quello anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che viene però apposto in una fase non immediata e successiva.

Anche quest'anno, come si è già chiarito, il codice alfanumerico era presente nel modulo risposte del candidato e, per di più a differenza degli anni passati, è stato consegnato dai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore non chiuso come invece avviene con le schede anagrafiche.

Dunque da un lato la scheda anagrafica era in un contenitore chiuso, dall'altro la griglia del test (con il solo compito) e con il codice alfanumerico è stata depositata in un contenitore aperto.

La Commissione, dunque, non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato e potuto appurare che codice segreto quest'ultimo ha in possesso, ma poi avuto persino il tempo di toccare con mano tali compiti vedendo e rivedendo tali codici.

Inoltre la Commissione, in alcuni casi, ha fatto firmare all'uscita i candidati ragion per cui al momento della firma ha identificato il candidato abbinandolo al nuovo codice che, a questo punto, era in mano della stessa Commissione.

Né può dirsi che il "nuovo" codice introdotto quest'anno è più lungo del precedente e come tale non facilmente memorizzabile giacché molte cifre del codice sono uguali per le varie sedi e dunque non devono essere memorizzate.

VIII. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 30 GIUGNO 2016 N. 546 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Assumendo ora, per mera ipotesi che la Commissione abbia agito seguendo le istruzioni di cui alle linee guida e che, nonostante la presenza del codice alfanumerico presente nei fogli risposta neanche imbustati e persino toccati con mano dalla Commissione, non sia stato violato l'anonimato e che, quindi, ogni candidato abbia potuto consegnare la propria prova senza che nessuno dei Commissari abbia potuto sapere la paternità dello stesso, possiamo comprendere se altri principi cardine della procedura risultino violati.

Come già anticipato in punto di fatto e come il MIUR aveva già immaginato che potesse accadere se verrà ritenuto rispettato il principio dell'anonimato, ne conseguirà, comunque, la violazione di quello di paternità del compito giacché, al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che i partecipanti abbiano compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato.

Ogni candidato, come si evince dai verbali, terminata la propria prova, si è recato presso una postazione situata a notevole distanza dal banco della commissione dove, dopo aver scelto una coppia di etichette, ha compilato inserendo i dati (propri o del proprio "compagno") e sottoscritto la scheda anagrafica, e l'ha inserita in un apposito contenitore distante dalla commissione.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato.

In altre sedi, invece, ciò non è accaduto grazie alla consegna di un adesivo con le generalità, consegnato dal MIUR, all'ingresso. Vi è dunque una incidenza diversa di tale vizio a seconda delle sedi che comunque ha pregiudicato la legittimità dell'intera graduatoria nazionale.

IX. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 6 DELLA L.N. 241/1990.

Immediatamente dopo la consegna dei plichi di concorso tutti i candidati, ai loro posti di concorso, provvedettero a compilare ("senza firmare la dichiarazione") la scheda anagrafica con i soli dati anagrafici. Tale adempimento doveva invece essere rinviato alla data di consegna quando dovevano apporsi le "famigerate" etichette adesive. Prima, però, allo scoccare dell'ora e 40 minuti concessa per lo

svolgimento della prova, i commissari avevano ritirato le penne lasciando i candidati privi di ogni mezzo di scrittura! Dunque, o tutti i candidati che hanno sottoscritto la scheda anagrafica hanno violato le disposizioni poste a presidio della tutela della par condicio ed hanno tenuto con sé una seconda penna che, verosimilmente, avevano già usato per continuare a lavorare sul proprio foglio risposte oppure, ed è più verosimile, la Commissione ha lasciato una penna nella postazione riservata all'affissione degli adesivi per consentire ai candidati di sottoscrivere l'anagrafica dopo tale operazione.

Secondo D.M. e linee guida, e su questo vi è concordanza, tale postazione doveva essere non presidiata dalla Commissione che non poteva neanche intervenire in aiuto dei candidati.

Ebbene in quel lunghissimo tempo che tutti i candidati potevano dedicare alle operazioni di compilazione e sottoscrizione della scheda anagrafica, gli stessi, che frattanto erano rimasti anche due ore a confrontarsi con altri candidati avrebbero poi potuto modificare (o semplicemente aggiungere) le risposte già rassegnate cambiando radicalmente l'esito della loro prova.

Diversamente opinando, dunque, una scelta come quella operata è evidentemente illegittima e contraria ai principi indicati nell'epigrafe del motivo e pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza più dettagliatamente esposta, oltre che al **principio di proporzionalità ed agli altri di cui all'art. 1 della L.n. 241/90.**

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti che precedono nella graduatoria impugnata del concorso per l'ammissione a medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2016/2017 in tutte le sedi d'Ateneo d'Italia ove i corsi sono attivati;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 14690/2016) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 142/2018 ([SCARICA](#));

7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#)).